SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale Cessaniti (Catanzaro), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cessaniti (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Maria De Rose, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cessaniti (Catanzaro), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 14 marzo 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 23 aprile, del 2 e del 12 maggio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990. n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 646/26/Gab. del 23 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Maria De Rose.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A5481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Baronissi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Baronissi (Salerno), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baronissi (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ada Ferrara è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Baronissi (Salerno), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini precritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduti termini di legge, entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Salerno, con provvedimento n. 21 del 22 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 3167 del 29 aprile 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, in data 2 giugno 1994.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Baronissi (Salerno), disponendone, nelle more, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baronissi (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Ada Ferrara.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A5482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento), al quale la legge assegna trenta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro consiglieri, in data 26 aprile 1994, che si aggiungono alle dimissioni rassegnate da altri dodici componenti il civico consesso, in data 2 giugno 1994.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1092/Gab.13.69.1 del 3 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pino.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno. MARONI

94A5483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casoria (Napoli), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Savoia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini precritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2250 dell'8 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dello stesso.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 3520 del 15 aprile 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, in data 12 maggio 1994.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casoria.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Savoia.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Casarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casarano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casarano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casarano (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 13 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto, si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 22 aprile, del 25 maggio, del 9, 11 e 12 giugno 1994 risultano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con

provvedimento n. 1047/13.1-Gab. del 14 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casarano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Russo.

Roma, 15 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Marco Evangelista (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Onorina Castiello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2621/13.4/Gab. del 13 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Onòrina Castiello.

Roma, 15 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sannicola (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sannicola (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 966/13.1/Gab. del 26 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicola (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag Mario Miglietta.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brescia, a causa delle dimissioni presentate in tempi diversi da ventotto consiglieri, su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brescia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romano Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brescia — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventotto consiglieri

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1059/Gab. del 13 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brescia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romano Fusco.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno. MARONI

94A5488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Massafra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Massafra (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri, su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Massafra (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 maggio 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3091/13.12/Gab. del 19 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A5489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Galluccio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Galluccio (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da cinque consiglieri, su quindici assegnati dalla legge, del decesso di altri due componenti il civico consesso e della rimozione di un altro consigliere, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galluccio (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Vittoria Ciaramella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Galluccio (Caserta) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso di un consigliere, in data 4 ottobre 1990, della rimozione di un altro componente il civico consesso, in data 6 luglio 1993, delle dimissioni di cinque componenti l'organo elettivo, in data 30 dicembre 1993 e, da ultimo, del decesso di altro consigliere, in data 28 maggio 1994.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2424/13.4/Gab. del 6 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galluccio (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Vittoria Ciaramella.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brindisi, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri, su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brindisi — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventuno consiglieri.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1197/13/Gab. del 16 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Caiazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Caiazzo (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caiazzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caiazzo (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2135/13.4/Gab. del 6 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caiazzo (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A5492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Clusone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Clusone (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Clusone (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Clusone (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in data 3 maggio 1994, da tutti i consiglieri

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1398/13.3/Gab del 12 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Clusone (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A5493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Petrona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Petrona (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott . Vittorio Saladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petrona (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2193/Gab. del 21 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Saladino.

Roma, 15 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Noviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Noviglio (Milano), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonino Cama è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noviglio (Milano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09425350-Gab. del 18 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Cama.

Roma, 20 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Teglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Teglio (Sondrio), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teglio (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Agostino Soloperto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teglio (Sondrio) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 giugno 1994, da dieci consiglieri, presentate il 10 giugno 1994.

Il prefetto di Sondrio, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2551/13.1-Gab. del 15 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teglio (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Agostino Soloperto.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Monastero Bormida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monastero Bormida (Asti), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su qindici assegnati dalla legge non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monastero Bormida (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Micheluzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monastero Bormida (Asti) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in data 27 giugno 1994, da quattordici consiglieri.

Il prefetto di Asti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3009/13.4/68-Gab. del 28 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimessa la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monastero Bormida (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Micheluzzi.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Gambolò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gambolò (Pavia), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gambolò (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Perotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gambolò (Pavia) — al quale la legge assegna sedici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/1904-Gab. del 30 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può esser assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gambolò (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Perotti.

Roma, 20 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1994.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 10 maggio 1994 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Ufficio X;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 4% per l'anno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, da L. 1.317.270 a L. 1.369.960 annue.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

94A5624

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 dicembre 1993.

Nuova articolazione delle competenze delle divisioni IV - VII - VIII e IX del servizio secondo della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n..3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1986, registro n. 3, Tesoro, foglio n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la rideterminazione delle competenze delle Direzioni generali del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 13 febbraio 1992, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 348, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 378/1991 è stata disciplinata l'organizzazione della Direzione generale del tesoro ripartendone le attribuzioni in cinque servizi e prevedendo altresì l'istituzione di un ufficio ispettivo centrale;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 288, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della ripetuta legge 27 novembre 1991, n. 378, ciascun servizio della Direzione generale del tesoro è stato articolato in divisioni aventi competenze concernenti materie e compiti omogenei, fermo restando il numero totale delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere, in relazione alle esigenze manifestatesi, ad una nuova articolazione delle competenze delle divisioni IV - VII - VIII e IX del servizio secondo della citata Direzione generale del tesoro;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1993;

Decreta:

Le competenze delle divisioni IV - VII - VIII e IX del servizio secondo della Direzione generale del tesoro vengono così modificate:

Divisione IV:

Emissione e gestione dei buoni ordinari del Tesoro e adempimenti amministrativo-contabili connessi. Provvedimenti riguardanti il rimborso ai non residenti delle ritenute erariali sui buoni ordinari del Tesoro. Adempimenti conseguenti a denunce di smarrimento, distruzione o sottrazione dei buoni ordinari del Tesoro e provvedimenti relativi al pagamento di detti titoli in applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313. Situazione giornaliera di cassa delle Tesorerie provinciali. Elaborazione del fabbisogno di cassa della Tesoreria statale a cadenza mensile, annuale e pluriennale. Adempimenti connessi alla elaborazione del capitolo riguardante la gestione di tesoreria per la Relazione sul fabbisogno di cassa del settore pubblico.

Divisione VII:

Provvedimenti a adempimenti conseguenti all'emissione di debiti consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro e di altri prestiti dello Stato. Circolari, ordini di servizio e comunicati connessi con la gestione dei prestiti predetti. Organizzazione e coordinamento delle operazioni straordinarie di cambio, affogliamento e rinnovazione. Adempimenti preliminari riguardanti il rilascio di titoli relativi a prestiti ad emissione graduale. Provvedimenti riguardanti il rimborso ai non residenti delle ritenute erariali sui buoni del Tesoro poliennali. Gestione dei capitoli di spesa relativi al servizio dei prestiti iscritti nel Gran libro del debito pubblico.

Divisione VIII:

Operazioni su titoli al portatore relativi a prestiti consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali e di investimento di capitali in titoli nominativi. Operazioni in dipendenza di affogliamenti, cambi o rinnovazione dei predetti titoli al portatore. Contenzioso e adempimenti connessi ad affari legali, sequestri, pignoramenti, espropriazioni, opposizioni e ricevimento di atti giudiziali riguardanti titoli di Stato a medio-lungo termine. Adempimenti conseguenti a denunce di smarrimento,

distruzione o sottrazione di titoli di debito pubblico al portatore e provvedimenti relativi al pagamento di detti titoli in applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Divisione IX:

Operazioni su titoli nominativi, comunque intestati e vincolati, relativi a prestiti consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali e certificati di credito del Tesoro. Adempimenti in materia di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti titoli nominativi. Provvedimenti riguardanti il rilascio di titoli relativi a prestiti ad emissione graduale. Schedario degli statuti di società.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

94A5623

DECRETO 12 luglio 1994.

Ripartizione definitiva in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune regionale per l'anno 1994 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Vista la legge 16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993);

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale ha disposto, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge, così come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10%;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della già citata legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 2, della sopra richiamata legge n. 537/1993, ai fondi provenienti dallo stanziamento del cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, incluso nel già citato elenco n. 5, si devono applicare le diverse procedure di riparto previste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990;

Visto il decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, a determinare in complessive lire 3.661.524.800.000 il fondo comune regionale per l'anno 1994 di cui alle norme sopra richiamate, al netto dell'accantonamentodi L. 2.700.000.000 relativo al predetto capitolo 3031, nonché alla conseguente ripartizione (provvisoria) tra le regioni a statuto ordinario sulla base delle quote allo stesso titolo attribuite in via provvisoria per l'anno 1993 con decreto n. 194588 del 28 ottobre 1993;

Considerato che con il medesimo decreto è stato altresì provveduto ad assegnare e ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 767.000.000.000, quale prima trimestralità provvisoria del fondo comune 1994, salvo conguagli, sulla base della ripartizione di cui al prospetto n. 5 (col. 1) allegato allo stesso provvedimento;

Visto il decreto n. 135052 del 12 aprile 1994, con il quale, nelle more della definitiva ripartizione del fondo comune 1994, è stato provveduto ad assegnare e ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'ulteriore importo complessivo di L. 767.000.000.000, quale seconda trimestralità provvisoria del fondo in questione, salvo conguagli, utilizzando al riguardo la medesima ripartizione disposta con il predetto decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto il decreto n. 142516 del 16 maggio 1994, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5 del predetto art. 20, al pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti dell'annualità, pari a L. 60.277.646.387, dovuta al 30 giugno 1994 dalla regione Puglia per il mutuo decennale contratto con la stessa Cassa per il consolidamento di passività pregresse, a valere sulla quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione;

Visto il decreto n. 155109 del 9 giugno 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 17 giugno 1994, con il quale è stato provveduto alla ripartizione definitiva del fondo comune regionale relativo all'anno 1993;

Considerato, pertanto, che può ora procedersi alla ripartizione definitiva del fondo comune regionale 1994, così come determinato nell'ambito del sopra citato decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;

Visto l'allegato prospetto n. 1 da cui risulta (col. 10) la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo in questione, pari a complessive L. 3.661.524.800.000 (ad esclusione dell'accantonamento di L. 2.700.000.000 per il quale, come già innanzi evidenziato, occorrerà provvedere successivamente all'adozione dei relativi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990), in misura proporzionale alle quote alle stesse attribuite quale fondo comune 1993, ai sensi del già citato art. 5, comma 2, della legge n. 538/1993;

Visto l'allegato prospetto n. 2 in cui è stata evidenziata (col. 4) la quota annuale netta spettante a ciascuna regione a titolo di fondo comune 1994, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (col. 2), pari a complessive lire 531.771.982.000, così come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti, nonché, per quanto concerne la quota della regione Puglia (col. 3), dell'importo di L. 60.277.646.387 quale annualità 1994 già rimborsata alla Cassa depositi e prestiti con il sopra citato decreto n. 142516 del 16 maggio 1994, a fronte del mutuo decennale contratto dalla medesima regione e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 68/1993;

Visto il successivo prospetto n. 3 nel quale sono state indicate (col. 1, 2, 3 e 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 2, col. 4);

Visto, infine, il prospetto n. 4 in cui è stata evidenziata (col. 4), tra l'altro, la quota del fondo comune 1994 relativa al terzo trimestre, così come determinata nell'ambito del precedente prospetto n. 3, i conguagli relativi alla prima e seconda trimestralità (col. 3) rispetto alle quote provvisoriamente erogate per lo stesso titolo con i sopra richiamati decreti n. 106435 del 28 gennaio 1994 e n. 135052 del 12 aprile 1994, nonché le quote spettanti alle regioni quale terza trimestralità (col. 5) tenuto conto dei conguagli di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla ripartizione definitiva in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, così come determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle confluenze disposte dall'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 (ad eccezione dei fondi di cui al cap. 3031 sopra richiamato);

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, il quale presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in favore delle medesime regioni l'importo complessivo di L. 767.000.000.000, secondo gli importi indicati alla col. 5 del prospetto n. 4 sopra richiamato, quale terza trimestralità del fondo comune 1994, tenuto conto dei conguagli riferiti ai primi due trimestri dello stesso anno così come evidenziati nella col. 3 dello stesso prospetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo comune regionale 1994, così come individuato nelle premesse, è ripartito definitivamente tra le regioni a statuto ordinario nelle quote lorde ed in quelle nette indicate, rispettivamente, alle colonne n. 1 e n. 4 del prospetto n. 2 sopra richiamato.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dell'importo complessivo di L. 767.000.000.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale terza trimestralità del fondo comune 1994.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 767.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo gli importi indicati alla col. 5 dell'allegato prospetto n. 4, quale terza trimestralità del fondo comune 1994, tenuto conto dei conguagli derivanti dalla assegnazione provvisoria della prima e seconda trimestralità, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente onere sarà imputato al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

L'ispettore generale capo: DE LEO

PROSPETTO N. 1

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE 1994

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1993 (D.n.155109 del 9.6.94)	FONDO 1994								TOTALE FONDO
			1° QUOTA	2° QUOTA (Art. 12, c.1, Legge 537/93)							
			(Art.8, L. 281/70)	Ex CAP. 2956	Ex CAP. 1531	Ex CAP. 1534	Ex CAP. 1536	Ex CAP. 1575	Ex CAP. 4060	TOTALE	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(2)+(9)
1	Piemonte	243.148.157.900	256.249.332.659	3.421.782.779	3.836.653	3.197.211	19.183.264	3.197.211	447.609.498	3.898.806.616	260.148.138.275
2	Lombardia	366.465.617.483	386.211.210.106	5.157.207.061	5.762.487	4.818.739	28.912.433	4.818.739	674.623.438	5.876.162.897	392.087.373.003
3	Veneto	206.216.246.614	217.327.476.526	2.902.046.257	3.253.901	2.711.585	16.269.507	2.711.585	379.621.838	3.306.614.673	220.634.091.199
4	Liguria	106.087.570.937	110.749.841.397	1.478.879.559	1.658.185	1.381.820	8.290.923	1.381.820	193.454.869	1.685.047.175	112.434.888.572
5	Emilia-Romagna	155.875.386.591	164.274.178.085	2.193.607.673	2.459.569	2.049.641	12.297.847	2.049.641	286.949.752	2.499.414.323	166.773.592.408
6	Toscana	156.758.116.714	165.204.470.985	2.206.030.384	2.473.498	2.061.248	12.367.490	2.061.248	288.574.763	2.513.568.631	167.718.039.616
7	Umbria	84.389.361.334	88.936.382.295	1.187.597.168	1.331.586	1.109.655	6.657.930	1.109.655	155.351.700	1.363.157.692	90.299.539.987
8	Marche	129.927.889.061	136.874.710.365	1.814.380.312	2.034.363	1.695.302	10.171.814	1.695.302	237.342.319	2.067.319.412	137.942.029.777
9	Lazio	173.844.671.646	183.211.674.233	2.446.498.574	2.743.108	2.285.923	13.715.540	2.285.923	320.029.265	2.787.546.333	185.999.220.566
10	Abruzzo	130.177.600.982	137.191.758.584	1.831.967.298	2.054.082	1.711.735	10.270.410	1.711.735	239.642.904	2.087.358.162	139.279.116.746
11	Molise	62.693.432.094	66.071.444.978	882.274.036	989.244	824.370	4.946.222	824.370	115.411.837	1.005.270.078	67.076.715.056
12	Campania	650.336.094.972	685.377.134.738	9.152.069.402	10.261.701	8.551.419	51.308.506	8.551.419	1.197.198.493	10.427.940.940	695.805.075.678
13	Puglia	467.296.407.916	492.475.014.891	6.576.183.078	7.373.605	6.144.587	36.867.524	6.144.587	860.242.218	7.492.955.499	499.967.970.390
14	Basilicata	122.146.783.297	128.728.228.816	1.718.950.961	1.927.363	1.606.136	9.636.816	1.606.136	224.859.036	1.958.586.448	130.686.815.264
15	Calabria	368.890.772.469	388.767.141.342	5.191.337.263	5.820.755	4.850.629	29.103.774	4.850.629	679.088.071	5.916.061.121	394.682.192.463
	TOTALE	3.422.254.000.000	3.606.650.000.000	48.160.800.000	54.000.000	45.000.000	270.000.000	45.000.000	6.300.000.000	54.874.800.000	3.661.524.800.000

PROSPETTO N 2

FONDO COMUNE REGIONALE 1994

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1994 (1)	RECUPERO F.N T. (2)	RECUPERI PARTICOLARI (3)	QUOTA ANNUALE NETTA (4) = (1)-(2)-(3)
1	Piemonte	260.148.139.275	44.941.024.000		215.207.115.275
2	Lombardia	392.087.373.003	139,590.000.000		252.497.373.003
3	Veneto	220.634.091.199	36.700.000.000		183.934.091.199
4	Liguria	112.434.888.572	9.842.000.000		102.592.888.572
5	Emilia-Romagna	166.773.592.408	21.300.000.000		145.473.592.408
6	Toscana	167.718.039.616	44.619.258.000		123.098.781.616
7	Umbria	90.289.539.987	1.982.683.000		88.306.856.987
8	Marche	137.942.029.777	20.635.541.000		117.306.488.777
9	Lazio	185.999.220.566	1.800.000.000		184.199.220.566
10	Abruzzo	139.279.116.746	16.283.087.000		122.996.029.746
11	Molise	67.076.715.056	5.291.000.000		61.785.715.056
12	Campania	695.805.075.678	104.545.491.000		591.259.584.678
13	Puglia	499.967.970.390	54.081.728 000	60.277.646.387	385.608.596.003
14	Basilicata	130.686.815.264	12.760.170.000		117.926.645.264
15	Calabria	394.682.192.463	17.400 000 000		377.282.192.463
	TOTALE	3.661.524.800.000	531.771.982.000	60.277.646.387	3 069.475.171.613

PROSPETTO N 3

FONDO COMUNE 1994 RIPARTIZIONE QUOTA TRIMESTRALE

N°	REGIONI	1° TRIMESTRE (1)	2° TRIMESTRE (2)	3° TRIMESTRE (3)	4° TRIMESTRE (4)	TOTALE FONDO COMUNE (QUOTA ANNUALE NETTA) (5) = (1 + 2 + 3 + 4)
1	Piemonte	53.775.922.000	53.775.922.000	53.775.922.000	53.879.349.275	215.207.115.275
2	Lombardia	63.094.006.000	63.094.006.000	63.094.006.000	63.215.355.003	252.497.373.003
3	Veneto	45.961.423.000	45.961.423.000	45.961.423.000	46.049.822.199	183.934.091.199
4	Liguria	25.635.896.000	25.635.896.000	25.635.896.000	25.685.200.572	102.592.888.572
5	Emilia-Romagna	36.350.920.000	36.350.920.000	36.350.920.000	36.420.832.408	145.473.592.408
6	Toscana	30.759.905.000	30.759.905.000	30.759.905.000	30.819.065.616	123.098.781.616
7	Umbria	22.066.104.000	22.066.104.000	22.066.104.000	22.108.544.987	88.306.856.987
8	Marche	29.312.528.000	29.312.528.000	29.312.528.000	29.368.904.777	117.306.488.777
9	Lazio	46.027.674.000	46.027.674.000	46.027.674.000	46.116.198.566	184.199.220.566
10	Abruzzo	30.734.230.000	30.734.230.000	30.734.230.000	30.793.339.746	122.996.029.746
11	Molise	15.439.005.000	15.439.005.000	15.439.005.000	15.468.700.056	61.785.715.056
12	Campania	147.743.857.000	147.743.857.000	147.743.857.000	148.028.013.678	591.259.584.678
13	Puglia	96.355.819.000	96.355.819.000	96.355.819.000	96.541.139.003	385.608.596.003
14	Basilicata	29.467.493.000	29.467.493.000	29.467.493.000	29.524.166.264	117.926.645.264
15	Calabria	94.275.218.000	94.275.218.000	94.275.218.000	94.456.538.463	377.282.192.463
	TOTALE	767.000.000.000	767.000.000.000	767.000.000.000	768.475.171.613	3.069.475.171.613

PROSPETTO N 4

FONDO COMUNE 1994 DETERMINAZIONE 3° TRIMESTRALITÀ AL NETTO DEI CONGUAGLI

N°	REGIONI	QUOTA 1° E 2° TRIMESTRE	IMPORTI PROVVISORI EROGATI	DIFFERENZE DA CONGUAGLIARE	3° TRIMESTRE	QUOTA 3° TRIMESTRE AL NETTO CONGUAGLI
		(1)	(2)	(3) = (1) − (2)	(4)	(5) = (4) ± (3)
1	Piemonte	107.551.844.000	107.558.836.000	-6.992.000	53.775.922.000	53.768.930.000
2	Lombardia	126.188.012.000	126.101.238.000	86.774.000	63.094.006.000	63.180.780.000
3	Veneto	91.922.846.000	91.873.816.000	49.030.000	45.961.423.000	46.010.453.000
4	Liguria	51.271.792.000	51.276.984.000	-5.192.000	25.635.896.000	25.630.704.000
5	Emilia-Romagna	72.701.840.000	72.528.630.000	173.210.000	36.350.920.000	36.524.130.000
6	Toscana	61.519.810.000	61.410.804.000	109.006.000	30.759.905.000	30.868.911.000
7	Umbria	44.132.208.000	44.145.526.000	-13.318.000	22.066.104.000	22.052.786.000
8	Marche	58.625.056.000	58.649.726.000	-24.670.000	29.312.528.000	29.287.858.000
9	Lazio	92.055.348.000	91.859.082.000	196.266.000	46.027.674.000	46.223.940.000
10	Abruzzo	61.468.460.000	61.467.272.000	1.188.000	30.734.230.000	30.735.418.000
11	Molise	30.878.010.000	30.905.012.000	-27.002.000	15.439.005.000	15.412.003.000
12	Campania	295.487.714.000	295.662.816.000	-175.102.000	147.743.857.000	147.568.755.000
13	Puglia	192.711.638.000	192.830.090.000	-118.452.000	96.355.819.000	96.237.367.000
14	Basilicata	58.934.986.000	58.985.278.000	-50.292.000	29.467.493.000	29.417.201.000
15	Calabria	188.550.436.000	188.744.890.000	-194.454.000	94.275.218.000	94.080.764.000
	TOTALE	1.534.000.000.000	1.534.000.000.000	0	767.000.000.000	767.000.000.000

94A5621

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 agosto 1994.

Differimento della data di entrata in vigore del III supplemento (1994) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 9 maggio 1994, con il quale è stato approvato il testo del III supplemento (1994) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Visto l'avviso concernente l'approvazione di tale supplemento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994;

Rilevato che il supplemento in questione, come disposto dall'art. 2 del citato decreto 9 maggio 1994, dovrebbe entrare in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto avviso;

Vista la lettera della segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, datata 22 luglio 1994, che ha segnalato che il III supplemento della Farmacopea ufficiale, pubblicato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà di fatto disponibile soltanto entro la metà di agosto ed ha suggerito, pertanto, di procrastinare al 1° ottobre 1994 la data di entrata in vigore del supplemento predetto;

Decreta:

Art. 1.

La data di entrata in vigore del III supplemento (1994) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvato con decreto ministeriale 9 maggio 1994, di cui è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, è differita al 1° ottobre 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

94A5645

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 23 aprile 1994: commissione tributaria di 2° grado di Caltanissetta per disinfestazione dei locali;

in data 21 maggio 1994: ufficio delle imposte dirette di Bagheria per disinfestazione dei locali;

nei giorni 10 e 11 giugno 1994: ufficio delle imposte dirette di Catania per disinfestazione dei locali;

nei giorni 11 e 13 giugno 1994: ufficio I.V.A. di Imperia per disinfestazione dei locali;

in data 25 giugno 1994: ufficio delle imposte dirette di Agrigento per disinfestazione dei locali;

nei giorni dal 29 giugno al 1° luglio 1994: commissione tributaria di 2° grado di Sassari per disinfestazione dei locali;

in data 2 luglio 1994: commissione tributaria di 2° grado di Agrigento per disinfestazione dei locali;

nei giorni 7 e 8 luglio 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Messina, per disinfestazione dei locali;

in data 8 luglio 1994: ufficio del registro di Civitavecchia per sciopero del personale;

nei giorni 8 e 9 luglio 1994: ufficio I.V.A. di Cagliari per disinfestazione dei locali;

nei giorni 18 e 19 luglio 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Trapani, per disinfestazione dei locali;

in data 23 luglio 1994: ufficio del registro di Chioggia per disinfestazione dei locali;

nei giorni 29 e 30 luglio 1994: ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Pantelleria per disinfestazione dei locali;

in data 30 luglio 1994: ufficio del registro di Agrigento per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 23 APRILE 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di 2° grado di Caltanissetta.

IN DATA 21 MAGGIO 1994

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Bagheria.

NEI GIORNI 10 E 11 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Catania.

NEI GIORNI 11 E 13 GIUGNO 1994

Regione Liguria:

ufficio I.V.A. di Imperia.

IN DATA 25 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Agrigento.

NEI GIORNI DAL 29 GIUGNO AL 1° LUGLIO 1994

Regione Sardegna:

commissione tributaria di 2° grado di Sassari.

IN DATA 21 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di 2° grado di Agrigento.

NEI GIORNI 7 E 8 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Messina.

IN DATA 8 LUGLIO 1994

Regione Lazio:

ufficio del registro di Civitavecchia.

NEI GIORNI 8 E 10 LUGLIO 1994

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari.

NEI GIORNI 18 E 19 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Trapani.

IN DATA 23 LUGLIO 1994

Regione Veneto:

ufficio del registro di Chioggia.

NEI GIORNI 29 E 30 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Pantelleria.

IN DATA 30 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A5619

DECRETO 9 agosto 1994.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comm 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materie di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.:

pubblico registro automobilistico di Milano in data 20 maggio 1994 per la partecipazione del personale ad un'assemblea generale sulle problematiche dell'ente;

pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 27 maggio 1994 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

pubblico registro automobilistico di Aosta nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

pubblico registro automobilistico di Milano in data 20 maggio 1994;

pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 27 maggio 1994;

pubblico registro automobilistico di Aosta nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A5620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 1 del titolo VIII, relativo al corso di laurea in psicologia, è modificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti è inserita la disciplina di «tecnologie dell'istruzione».

Roma, 8 luglio 1994

Il rettore: TECCE

94A5625

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze con le quali è stato proposto l'inserimento di materie complementari nel corso di laurea in scienze politiche;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 9 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dalla facoltà di scienze politiche il 23 febbraio 1994, dal consiglio di amministrazione il 27 maggio 1994 e dal senato accademico il 15 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in scienze politiche, di cui all'art. 19, sono aggiunte le seguenti discipline:

diritto amministrativo comparato;

ragioneria generale e applicata;

tecnica bancaria;

economia dell'impresa;

economia della spesa pubblica;

economia pubblica;

economia delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

sistemi fiscali comparati;

economia dell'integrazione europea;

economia monetaria internazionale;

politica economica regionale;

macroeconomia;

economia applicata;

economia delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;

filosofia delle scienze sociali;

storia degli antichi stati italiani;

analisi delle politiche pubbliche;

teoria dell'organizzazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 1994

Il rettore: BLASI

94A5626

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 agosto 1994, n. **38422.**

Art. 2 decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e art. 4, comma 3, decreto-legge 9 giugno 1994, n. 355. Circolare esplicativa.

All'ABI

Agli istituti di credito convenzionati

All'Assireme

Alle associazioni di categoria delle imprese interessate

Alle imprese interessate

L'art. 2 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, prevede, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, la possibilità di ottenere l'erogazione dei contributi in conto capitale secondo nuove modalità, pur restando fermi comunque i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.

1. Tali modalità possono essere utilizzate in relazione ai contributi in conto capitale concessi per le attività produttive e con riferimento alle erogazioni per stato di avanzamento, in anticipazione e a saldo previste dagli articoli 9, 10, 11 e 15 del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.

2. Le imprese che intendono ottenere l'erogazione dei contributi in conto capitale secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 478/1994 devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposita domanda, con l'indicazione dell'importo del contributo di cui si chiede l'erogazione, allegando la seguente documentazione:

dichiarazione del legale rappresentante, in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti lo stato di esecuzione dell'iniziativa, con l'indicazione dei valori assoluti e percentuali delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse alle agevolazioni, distintamente per le categorie di spesa indicate nel provvedimento di concessione;

dichiarazione, nella stessa forma di cui sopra, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata relativamente alla società e a tutti i soggetti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla natura giuridica dell'impresa.

Nel rinviare alla normativa citata, si rammenta esemplificativamente che la predetta dichiarazione deve riguardare:

a) nel caso di società di capitali, la società, il rappresentante legale e gli amministratori;

b) nel caso di società di persone, la società e i soci;

c) nel caso di ditta individuale, il titolare e i familiari;

dichiarazione del legale rappresentante, sempre nella forma sopra specificata, da cui risultino, in relazione alla natura giuridica dell'impresa, i nominativi delle persone nei confronti delle quali è richiesta la certificazione di cui alla legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni;

fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di importo pari al contributo richiesto.

3. Tenuto conto che le erogazioni possono essere disposte sulla base delle effettive disponibilità finanziarie di cassa e della necessità di non gravare le imprese di inutili costi connessi alle fidejussioni o polizze di cui trattasi, si precisa che:

nel caso di richiesta di erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle quote di contributo relative agli stati di avanzamento deve essere espressamente previsto nella fidejussione o polizza che esse hanno effetto dalla data di comunicazione alla ditta, all'istituto di credito e la

fidejussore dell'avvenuto pagamento relativo al contributo richiesto e fino al novantesimo giorno successivo all'invio della comunicazione e documentazione da parte dell'istituto di credito, sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Di ciò l'istituto di credito dovrà dare comunicazione al fidejussore.

4. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione dell'avvenuto pagamento e fino al centottantesimo giorno successivo all'invio delle risultanze dei controlli sullo stato di avanzamento dell'iniziativa.

5. Nel caso di richiesta di erogazione a saldo, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione alla ditta, all'istituto di credito e al fidejussore dell'avvenuto pagamento, fino all'emanazione del provvedimento definitivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunque non oltre centottanta giorni dall'invio delle risultanze dell'accertamento finale di spesa, ovvero per investimenti di importo fino a 3 miliardi di lire, dall'invio della documentazione di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1994, e successive modifiche e integrazioni.

A tale scopo le commissioni di accertamento di spesa e gli istituti di credito — per quanto di rispettiva competenza — comunicano all'impresa interessata e al fidejussore la data di invio delle risultanze dell'accertamento ovvero della trasmissione della documentazione prevista dal citato decreto ministeriale 9 marzo 1994, e successive modifiche e integrazioni.

6. Qualora la richiesta di erogazione relativa agli stati di avanzamento o a saldo di cui ai punti 3, 4 e 5 venga presentata successivamente all'invio della documentazione prevista dalla vigente normativa, la fidejussione o la polizza si estinguono il novantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta erogazione del contributo nei casi di cui al punto 3 ovvero il centottantesimo giorno successivo per quelli di cui ai punti 4 e 5.

7. Qualora l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale venga disposta con le modalità sopra specificate, gli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti sono effettuati entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero dalla acquisizione della documentazione finale di spesa, nel caso questa pervenga successivamente al pagamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano a tutte le iniziative che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, siano state ammesse alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

8. Le imprese, le cui iniziative risultino inserite nella graduatoria di cui al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, e beneficiarie delle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, qualora ne abbiano fatto richiesta, possono ottenere l'erogazione dell'anticipazione del 50% del contributo in conto capitale concesso secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 355/1994.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'anticipazione, l'impresa deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari all'anticipazione concessa, dandone comunicazione all'istituto di credito istruttore.

La fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione all'impresa, all'istituto di credito e al fidejussore dell'avvenuto pagamento dell'anticipazione e fino al novantesimo giorno successivo all'invio, da parte dell'istituto di credito, della documentazione attestante la realizzazione di almeno il 20% degli investimenti fissi ammessi, come previsto dalla normativa vigente per la fruizione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Di tale adempimento dovrà essere data comunicazione al fidejussore.

Il Ministro: GNUTTI

94A5627

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico «Morea» di Alberobello ad accettare una donazione

Con decreto n. 1402, I settore, del 16 giugno 1994 del prefetto della provincia di Bari, il direttore didattico del circolo «Morea» di Alberobello, è stato autorizzato ad accettare la donazione di duecento sedie, del valore complessivo di L. 2.000.000, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Alberobello.

94A5630

Autorizzazione alla direzione didattica di Asolo ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 4673/93, II settore, del 1° ottobre 1993 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico di Asolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori usato di marca CGE modello CT, matricola n. 3328, del valore di L. 130.000, un videoregistratore di marca ITT Nokia modello 3742, matricola 5548-92-70 del valore di L. 870.000; un frigorifero usato di marca Ignis modello FS0175 matricola 500514 del valore di L. 100.000, disposta dal comitato genitori del circolo di Asolo.

Con decreto n. 4672/93, 2° settore, del 30 settembre 1993 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico di Asolo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore di marca Mita modello 1435, matricola n. 45031693, del valore di L. 2.415.700, disposta dalla Cooperativa agricola asolana nella persona del suo legale rappresentante sig. Gasparetto Giovanni.

94A5629-94A5633

Autorizzazione alla direzione didattica del 6° circolo di Treviso ad accettare una donazione

Con decreto n. 6392, I settore, del 10 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Treviso, la direttrice didattica del 6° circolo di Treviso, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori marca Rex modello 854156001, codice RM 28631, matricola 9301211056, del valore di L. 900.000, disposta dal presidente del comitato genitori a favore della scuola elementare «G. Carducci.

94A5631

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Vittorio Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 5704/93, I settore, del 10 novembre 1993 del prefetto della provincia di Treviso, la direttrice didattica del 2° circolo di Vittorio Veneto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore modello Olivetti Copia 7040 usato, matricola n. 9202533, del valore di L. 1.900.000, disposta dalla Cassa rurale di Vittorio Veneto rappresentata dal signor Giorgio Vazzoler.

94A5632

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 94/12/CEE del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 94/12/CEE del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 100 del 19 aprile 1994, fissa alla data del 19 ottobre 1994 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 19 ottobre 1994 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 100 D.C. IV n. A041 del 12 luglio 1994 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

94A5634

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 agosto 1994

Dollaro USA	1573,11
ECU	1934,45
Marco tedesco	1015,83
Franco francese	296,51
Lira sterlina	2436,75
Fiorino olandese	904,81
Franco belga	49,279
Peseta spagnola	12,186
Corona danese	256,23
Lira irlandese	2406,70
Dracma greca	6,692
Escudo portoghese	9,936
Dollaro canadese	1143,25
Yen giapponese	15,786
Franco svizzero	1204,53
Scellino austriaco	144,35
Corona norvegese	231,25
Corona svedese	205,57
Marco finlandese	310,83
Dollaro australiano	1167,56

94A5679

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1994 rispetto a luglio 1993 risulta pari a più 3,6 (trevirgolasei)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1994 rispetto a luglio 1992 risulta pari a più 8,2 (ottovirgoladue).

94A5635

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 concernente: «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1994).

All'art 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al dodicesimo rigo del secondo comma, dove è scritto. «14,60 per cento dal *10* luglio 1994 al 30 novembre 1994», si legga: «14,60 per cento dal *1°* luglio 1994 al 30 novembre 1994»

94A5638

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300